



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento N. **22-1 /2023 P.U.** promosso da:

GABRIELE GASPARI (c.f. GSPGRL65R08A485I) e **DI SANTO DANIELA** (c.f. DSNDNL61S65A956L) rappresentata e difesa dall'avv. **NICOLA PISCOPO** (c.f. PSCNCL51R04E435L)

Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore

Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex artt. 67 e ss. CCII* depositata in data 30 maggio 2023 e successivamente modificato fino al 30.08.2023 e all'esito delle osservazioni dei creditori il 19.10.2023 da **GABRIELE GASPARI e DI SANTO DANIELA**;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore si trova nel Comune di Lanciano a norma dell'articolo 27 comma 3 CCI ;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista nominato dall'OCC, avv. ELIODORO D'ORAZIO, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;

osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che, con decreto del 21/10/2023 , si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito internet del Tribunale di Lanciano; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro



il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista; c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

dato atto che, con nota depositata il 17 novembre 2023, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e delle osservazioni mosse, già nel luglio 2023 da SPRING SPV SRL, osservazioni in parte recepite anche con modifica del piano, e comunque risolte da provvedimenti giudiziali successivi. La reiterazione delle osservazioni non appare un novum rispetto quanto oggetto di sindacato da parte del GD sulla ammissibilità. Resta in questa sede l'esame sulla convenienza, riservato alla fase di omologazione e che si andrà ad affrontare infra;

quanto alle osservazioni del creditore KRUK, la società ha chiesto di rimodulare l'importo del proprio credito che dalle loro risultanze risulta essere pari ad € 17.050,80 maggiore di € 160,80 rispetto a quanto indicato nel piano in € 16.890,00 e le osservazioni sono state recepite dai ricorrenti.

Ai sensi dell'articolo 70 comma 9 CCI, quando uno dei creditori con le osservazioni contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Orbene, ai fini della indagine di maggior convenienza, a questo GD è disponibile

- a. valore del compendio sul quale la SPRING opponente vanta titolo di preferenza - privilegio ipotecario;
- b. valore del patrimonio ulteriore mobiliare (emolumenti mensili);
- c. attivo disponibile;

sub a. il compendio pignorato è stato stimato in € 98.000,00 (cfr. relazione d'ufficio nella PEI n. 16/2018 del Tribunale di Lanciano) e già al secondo esperimento di vendita l'offerta minima ammissibile per l'aggiudicazione è stata di € 55.125,00.

La citata relazione del CTU, sebbene evidenzi interventi manutentivi edilizi sull'immobile, non ne offre una descrizione, tale da ipotizzare un particolare interesse per eventuali acquirenti e da consentire quindi un'aggiudicazione immediata.

La percentuale di soddisfazione riservata alla SPRING comporta per questa il valore di oltre 60.000,00, superiore al prezzo base dell'ultima asta rimasta sospesa.

sub. b reddito mensile del GASPARI di circa 2.700,00 euro e della DI SANTO di circa 1000,00 euro.

Sul reddito mensile del Gaspari andrebbe ad essere detratto 1/5 per credito della SPRING SPV SRL e 1/5 per KRUK ITALIA per il residuo non corrisposto in piano.

Sul reddito mensile della DI SANTO andrebbe ad essere detratto 1/5 per credito FIDES che, in ragione del vicino pensionamento della ricorrente, si vedrebbe venir meno la fonte di apprensione in ragione del nuovo 575 c.p.c.



Quanto all'interesse della SPRING SPV SRL, questo si vedrebbe soddisfatto nella misura di 1/5 ripartito per circa 300 euro mensili con l'effetto di veder soddisfatto, a chiusura della attività liquidatoria espropriativa, della cui aleatorietà si è detto infra, il proprio residuo credito in tempi molto lunghi.

La maggiore convenienza va rapportata anche ai tempi di soddisfazione del credito che parte ricorrente assicura in n. 5 (cinque) mesi dell'intera somma messa a disposizione.

La valutazione comparativa, si sottolinea, rispetto all'alternativa liquidatoria, non può essere intesa come qualsiasi altra alternativa liquidatoria individuale, bensì come liquidazione controllata che è l'unica procedura liquidatoria alternativa prevista dal codice della crisi per il debitore-consumatore al fine di conseguire l'effetto esdebitatorio, che è diventato un vero e proprio diritto per il debitore, in presenza della condizioni previste. Ne consegue pertanto per tale ragione che l'omologazione non potrà che essere riconosciuta, riscontrando la sussistenza anche del presupposto della convenienza per i creditori, quando il consumatore mette a disposizione dei creditori una quota che il creditore potrebbe ottenere solo dopo il termine triennale di durata massima della liquidazione controllata di cui all'art. 282 C.C.I., tenuto conto che decorso detto termine si determina l'esdebitazione di diritto ed il liquidatore non potrà apprendere le ulteriori quote dei redditi futuri.

La proposta prevede:

- soddisfazione integrale per crediti ex art 2770 c.c. nella procedura espropriativa immobiliare attivata n. 30/22 da SPRING SPV SRL;

- parziale al 23,25% del credito Spring rispetto alla somma indicata dalla cessionaria;
- parziale al 7,57% del credito Spring "incapiente" ipotecario degradato in chirografo;
- parziale al 7,57% del credito BPER SPA chirografario;
- parziale al 40% dei crediti privilegiati
- parziale al 22% per i crediti chirografari residui,

il tutto entro 5 mesi dalla omologazione

considerato che la rata mensile dei mutui da erogare per soddisfare le percentuali del piano risultano compatibili con le capacità dei ricorrenti, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso (mutuo BCC Abruzzi e Molise a mezzo finanziamento con iscrizione ipotecaria (di secondo grado) sul cespite adibito ad abitazione principale (€ 50.000,00 all.to 19) nonché finanziamento per la restante parte di Fincontinuo SpA. per complessivi € 33.522,68 (all.to 20) con restituzione mediante rate del valore mensile complessivo di euro 823.84 - euro 370.84 nei confronti di BCC ed euro 453 nei confronti di Fincontinuo spa);

ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato e che la alternativa della liquidazione non appare maggiormente conveniente

P.Q.M.

Visti gli artt. 67-71 CCI;

OMOLOGA



il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto in data 30 maggio 2023 e modificato il 30 agosto 2023 con ulteriori precisazioni del 14.11.2023 da GABRIELE GASPARI (c.f. GSPGRL65R08A485I) e DI SANTO DANIELA (c.f. DSNDNL61S65A956L)

DISPONE

che parte debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE

che il professionista nominato con funzioni di OCC, avv. ELIODORO D'ORAZIO, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

DISPONE

che il professionista:

- a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, atteso che l'art. 71 comma 4 dispone che "il giudice procede alla liquidazione del compenso all'OCC, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento", con possibilità di liquidazione del compenso per fasi concluse ritenendo il compenso pattuito e previsto in piano ripartibile in n. 3 fasi (assistenza deposito, fino alla omologazione, esecuzione);
- b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

DISPONE

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet di questo Tribunale e provveda a comunicarla ai creditori;

DISPONE

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

INIBISCE

a GABRIELE GASPARI (c.f. GSPGRL65R08A485I) e DI SANTO DANIELA (c.f. DSNDNL61S65A956L) la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

DISPONE

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo Giudice;

PONE



le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

DICHIARA

la chiusura della procedura;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, avv. ELIODORO D'ORAZIO che curerà la fase esecutiva in funzione di GESTORE DELLA CRISI.

Lanciano, li 19/12/2023

Il Giudice

dott.ssa Chiara D'Alfonso

